Rep. n. 25026/1

COMUNE DI VITERBO

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Pio Fedi”.

Importo €. 189.980,64 (euro centoottantanovemilanovecentoottanta e centesimi sessantaquattro) oltre I.V.A.

C.I.G.: 8012791C4D – C.U.P.: D86J15000110002-

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di gennaio, in Viterbo in una sala del Palazzo Comunale sito in Via Ascenzi, n. 1.

Avanti di me Dott.ssa Annalisa Puopolo, Segretario Generale, firma digitale intestata a Annalisa Puopolo, rilasciata da Infocert S.p.A. n. 17020000600014232, valida sino al 30 settembre 2021 e non revocata, autorizzata per legge a rogare gli atti per conto del Comune senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti da me consentita, si sono personalmente costituiti:

1) Arch. Massimo Gai, nato a Viterbo il 19 marzo 1959, firma digitale intestata a Massimo Gai, rilasciata da Infocert S.p.A. n. 20175003656 valida sino al 4 aprile 2020 e non revocata, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Viterbo, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nominato con decreto sindacale n. 8 del 30 marzo 2017, prorogato con decreto sindacale n. 21 del 27 giugno 2018;

2) Sig. Supino Vincenzo, nato a Pozzuoli (NA) il 3 settembre 1982, firma digitale intestata a Supino Vincenzo, rilasciata da Aruba Pec S.p.A. n. 7430010005608967 valida sino al 9 ottobre 2020 e non revocata, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo nella sua qualità di Amministratore Unico della Società SUPINO GROUP S.r.l. con sede in Napoli – Via Giambattista Marino, 7 – C.A.P.: 80125 – iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli in data 17 dicembre 2009 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 06509991219, come risulta dal Documento di Verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Napoli n. P V3857937 del 4 dicembre 2019.

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:

PREMESSO

Che con Deliberazione di G. C. n. 322 del 14 ottobre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° grado “Pio Fedi” non concretizzato non essendo stati conseguiti i finanziamenti richiesti;

Che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2 del 3 gennaio 2019, è stato concesso al Comune di Viterbo un contributo di €. 365.000,00;

Che con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 3478 del 6 agosto 2019, è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse e

l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di che che trattasi in funzione delle novazioni normative del D. Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica,
- Computo metrico estimativo,
- Elenco Prezzi,
- Quadro Economico,
- Capitolato Speciale d'Appalto,
- Schema di Contratto,
- Piano di Sicurezza e Coordinamento,
- Cronoprogramma,
- Piano di manutenzione dell'opera,
- Elaborato grafico,

per l'importo complessivo di €. 365.000,00 (euro trecentosessantacinquemila) di cui €. 284.040.00 (euro duecentoottantaquattromilaquaranta) per lavori comprensivi di €. 8.521,20 (euro ottomilacinquecentoventuno e centesimi venti) per oneri per la sicurezza oltre €. 80.960,00 (euro ottantamilanovecentosessanta) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale del VI Settore n.3722 del 23 agosto 2019, è stato stabilito di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 15 concorrenti, l'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis e dell'art. 95, c. 4, lett. a)

del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

Che preso atto dei verbali di gara n. 1 del 18 settembre 2019 e n. 2 del 30 settembre 2019, con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 4271 del 30 settembre 2019, l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata affidata definitivamente alla Società SUPINO GROUP S.r.l. per aver offerto un ribasso del 34,139% (trentaquattrovirgolacentotrentanovepercento) sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo di €. 189.980,64 (euro centoottantanovemilanovecentoottanta e centesimi sessantaquattro) comprensivi €. 8.521,20 (euro ottomilacinquecento-ventuno e centesimi venti) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.

Che con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 4608 del 17 ottobre 2019, l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, essendo stata conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti della Ditta aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

Che l’Ente Appaltante ha rispettato quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, giuste note del dirigente del VI Settore del 3 ottobre 2019, di comunicazione alle Società partecipanti alla gara dell’avvenuta aggiudicazione, in atti del Comune;

Che non risultano essere pervenuti ricorsi entro il termine dei 35 giorni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, come da attestazione rilasciata dal dirigente del VI Settore in data 22 gennaio 2019.

Che il Ministero dell'Interno con nota Prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0287493_20191010 ha comunicato che per la Società SUPINO GROUP S.r.l. non sussistono le cause di divieto, di

decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1) La premessa del presente contratto forma parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;

Art. 2) Il Comune di Viterbo, come sopra rappresentato, dà e concede alla Società SUPINO GROUP S.r.l. che a mezzo del suo legale rappresentante, come sopra individuato, accetta, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della suola secondaria di primo grado "Pio Fedi", sotto l'osservanza piena ed incondizionata dei seguenti documenti:

1) Determinazione dirigenziale del VI Settore n. 3478 del 6 agosto 2019;
2) Determinazione dirigenziale del VI Settore n. 3722 del 23 agosto 2019;
3) Lettera di invito alla gara;
4) Offerta ed istanza dell'impresa aggiudicataria;
5) N. 2 Verbali di gara: n. 1 del 18 settembre 2019 e n. 2 del 30 settembre 2019;
6) Determinazione dirigenziale del VI Settore n. 4271 del 30 settembre 2019;
7) Determinazione dirigenziale del VI Settore n. 4608 del 17 ottobre 2019;
8) N. 9 Elaborati tecnici: Relazione tecnica, Computo metrico estimativo,Elenco Prezzi, Quadro Economico, Capitolato Speciale

d'Appalto, Schema di Contratto, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera;

9) N. 1 Elaborato grafico;
10) Piano Operativo di Sicurezza.

Tutti i predetti documenti dal punto 1 al punto 10, dei quali le parti dichiarano di avere già preso conoscenza, si intendono riportati integralmente, anche se non materialmente allegati al presente atto e verranno conservati agli atti dell'ufficio contratti del Comune di Viterbo.

Per quanto espressamente previsto dalla vigente normativa si intende altresì fare riferimento alle norme contrattuali attinenti alle materie di seguito riportate:

- indicazione delle possibili varianti in corso di esecuzione del contratto – art. 106 del Dlgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- specificazione delle modalità di pagamento, con eventuale indicazione dei motivi che stanno alla base di tempistiche di pagamento superiori al termine standard di 30 giorni – (riferimento al Dlgs. n. 231/2002);
- regolazione delle possibili problematiche derivanti da vicende soggettive dell'appaltatore (inerenti vicende della persona giuridica), con previsioni specificative del dato normativo generale – art. 106 del Dlgs. 50/2016 (vicende soggettive dell'esecutore del contratto);
- divieto di concludere contratti con ex dipendenti del Comune di Viterbo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto dell'Ente (art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).

- con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Viterbo;
- L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Art. 3) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Società si impegna e si obbliga inoltre, in modo specifico:

- a) alla piena osservanza di tutta la normativa riportata nel Capitolato Speciale di Appalto, espressamente dichiarando di esserne perfettamente a conoscenza e di non avere alcuna eccezione da sollevare in merito;
- b) per il personale dipendente, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 55/90;

- c) a trasmettere prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
- d) ad osservare ed a far osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- e) ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e nel Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Viterbo, approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 15 gennaio 2014, che le parti dichiarano di ben conoscere, peraltro consultabili sul sito internet del Comune di Viterbo nella Sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi di comportamento derivanti dai suddetti Codici, comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave.
- f) il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato il Patto di Integrità già sottoscritto in sede di offerta dalla Società aggiudicataria.

Si allegano al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto sotto la lettera A), l'Elenco Prezzi sotto la lettera B) ed il Protocollo di Legalità sotto la lettera C), omessane la lettura per dispensa delle parti.

Art. 4) L’importo dell’appalto è stabilito in €. 189.980,64 (euro

centoottantanovemilanovecentoottanta e centesimi sessantaquattro) comprensivi €. 8.521,21 (euro ottomilacinquecentoventuno e centesimi ventuno) per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.

I lavori sono appaltati “a misura” ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23,24,25 e 26 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a \. 70.000,00 (euro settantamila).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, quest’ultimo entro, al massimo cinque giorni dalla data del S.A.L. emette il certificato di pagamento e provvede a inoltrare tempestivamente la richiesta per la verifica della regolarità contributiva (DURC).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma precedente, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5.% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 21.

Ai sensi dell'art. 31, comma 7 della L. n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal D.U.R.C., anche in formato elettronico.

Art. 6) La durata dell'appalto è fissata in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito ai sensi della vigente normativa, la cauzione definitiva per un importo di €. 45.859,43 (euro quarantacinquemilaottocentocinquantanove e centesimi quarantatre) mediante polizza fidejussaoria n. 027910/DE emessa in data 21 novembre 2019 dalla Credendo – Excess & Surely SA – Agenzia Olimpia MGA S.r.l. - Agenzia di Roma.

Tale polizza, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, è ridotta del 50% in quanto la Società è in possesso della certificazione del sistema di

qualità ISO 9001:2015 rilasciata da SN Registrars (Holdings) Limited con scadenza 28 novembre 2021.

La suddetta polizza, ai sensi dell'art. 103 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 8) L'appaltatore ha stipulato specifica polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D. Lgs. 50/2016, contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati verificatisi nel corso di esecuzione, per la somma assicurata di:

Partita 1 – Opere	€. 189.980,64
Partita 2 – Opere preesistenti	€. 15.000,00

e comprensiva anche della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per il massimale assicurato di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila) mediante polizza n. IENC000902 emessa in data 18 novembre 2019 dalla AIG Europe SA – Olimpia MGA S.r.l. - Agenzia di Roma.

Art. 9) Ai sensi dell'art. 31 del D. L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per I.N.P.S., I.N.A.I.L. E CNCE in data 5 novembre 2019, in atti del Comune.

Art. 10) La Ditta appaltatrice dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la Segreteria Generale del

Comune di Viterbo – Via Ascenzi, 1.

Art. 11) Con riferimento alla Parte VI, Titolo I, del D. Lgs. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve e non si sia reso possibile procedere con esito positivo all'accordo bonario o a transazione, per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Viterbo.

Art. 12) L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'art. 3, della legge n. 136 del 2010, la stazione appaltante ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere il contratto in caso di esecuzione di transazioni connesse al contratto stesso senza ricorso alle banche o alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore dichiara come di seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

BANCA UNICREDIT – Filiale di Napoli - Fuorigrotta

CODICE IBAN: IT 21 R 02008 03446 000401280580-

Persone delegate ad operare su di esso:

- Sig. Supino Vincenzo, nato a Pozzuoli (NA) il 3 settembre 1982 – C.F.: SPN VCN 82P03 G964D.

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei

soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.

In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all'art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della Società SUPINO GROUP S.r.l., la quale ha versato presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa – S. Paolo, la somma di €. 1.139,86 (euro millecentotrentanove e centesimi ottantasei) per diritti di rogito ed €. 245,00 (euro duecentoquarantacinque) per spese contrattuali come risulta dalla ricevuta di bonifico del 25 novembre 2019., in atti del Comune.

Art. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 15) Il Comune di Viterbo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di sicurezza delle informazioni, informa la Società appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 13 (tredici) pagine intere a video e righe 18 (diciotto) della quattordicesima, con imposta di bollo assolta in forma virtuale; atto che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Servizi Cimiteriali

Arch. Massimo Gai

L'Amministratore Unico della Società SUPINO GROUP S.r.l.

Sig. Vincenzo Supino

Il Segretario Generale

Dott.ssa Annalisa Puopolo